

attività successivamente richiesta, così come la conseguente necessità di incaricare del lavoro una ditta specializzata,

nonché di verificare in concreto il mancato possesso dei presidi antinfortunistici contro il rischio di caduta dall'alto.

AMBIENTE

CORTE COSTITUZIONALE
18 NOVEMBRE 2020, N. 238

CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI L'ESTINZIONE NON È SOTTOPOSTA AL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ

di **Alessandro Kiniger**, B&P Avvocati

La sintesi

La disciplina prevista dagli artt. 318-*bis* e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto "codice dell'ambiente") trova applicazione in caso di commissione di reati contravvenzionali che puniscono condotte che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette. Pur trattandosi di una legislazione di favore, posto che l'adempimento delle prescrizioni estingue il reato, la stessa non è applicabile retroattivamente alle condotte per le quali alla data di entrata in vigore della legge n. 68/2015 (ossia dal 29 maggio 2015) era già pendente un procedimento penale.

Il fatto

La rimessione alla Corte costituzionale deriva da un procedimento penale che vedeva due soggetti imputati in concorso del reato di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. Nel corso del giudizio, i legali degli imputati hanno chiesto al giudice di sollevare questione di legittimità in relazione alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo leso il principio di eguaglianza. In particolare, ricordato che l'art. 318-*bis* del codice dell'ambiente trova applicazione in caso di commissione di reati contravvenzionali che puniscono condotte che non hanno cagionato

danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette, i difensori hanno rilevato che la parte sesta-*bis* del codice dell'ambiente introduce una legislazione di favore, posto che l'adempimento delle prescrizioni estingue il reato. Come tale, appare non costituzionalmente legittima la previsione dell'art. 318-*octies*, dove si escludono dall'applicazione del suddetto beneficio le condotte per le quali era già pendente un procedimento penale alla data di entrata in vigore della legge n. 68/2015 (ossia dal 29 maggio 2015). Se si ritenesse diversamente, hanno affermato i difensori degli imputati, la pendenza del procedimento penale costituirebbe elemento discriminatorio. Il giudice monocratico del tribunale ordinario di Marsala ha, pertanto, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-*octies*, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ritenendo «irragionevole la preclusione dell'accesso alla suddetta causa estintiva per gli imputati che pur in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge – si siano trovati al momento dell'entrata in vigore della disciplina in una fase processuale più avanzata rispetto a quella contemplata nell'art. 318-*octies* cod. ambiente». A detta del Giudice rimettente, da ciò, peraltro, deriverebbe una ingiustificata deroga al principio di «retroattività della lex

- **Questione di costituzionalità**
- **Art. 318-*bis***
D.Lgs. n. 152/2006
- **Estinzione**
- **Contravvenzioni ambientali**
- **Retroattività norma favorevole**
- **Penale**
- **Prescrizione**